



TRIBUNALE DI UDINE

2^a sezione civile

Il Tribunale di Udine, composto dai sigg.ri magistrati:

dott. Francesco Venier	Presidente
dott. Andrea Zuliani	Giudice rel.
dott. Gianmarco Calienno	Giudice

riunito in Camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letto il ricorso ex art. 161, comma 6°, legge fall., depositato in data 3/9/2020 da **“FINANCIAL INNOVATIONS TEAM S.R.L. IN LIQUIDAZIONE”**, con sede in Milano, via Canova n° 19, in persona della liquidatrice, Monica Formenti, con gli avvocati Nicola Spadafora, Piergiorgio Sposato, Attilio Zuccarello e Sharon Giampà;

visti i documenti prodotti con il ricorso, compreso l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti (pressoché completo, a parte la trascurabile voce “altri creditori” per € 1.916,79) depositato il 14/9/2020;

considerato che dai bilanci degli ultimi esercizi e da quanto esposto in ricorso risultano sussistenti le condizioni di ammissibilità desumibili dagli artt. 1, 160, 161 e 163 legge fall., giacché:

a) la ricorrente è certamente imprenditore commerciale e non risulta la sussistenza delle condizioni di esenzione dal fallimento previste dall'art. 1, comma 2°, legge fall.;

b) la ricorrente assume di versare in stato di crisi, concetto nel quale in ogni caso è ricompreso – ai sensi dell'art. 160, comma 3°, legge fall. – anche lo stato di



insolvenza;

c) il ricorso è ora corredato dal deposito dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e dell'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti, unica documentazione di cui è necessario il deposito nella prima fase;

ritenuto che, verificati i presupposti di cui ai precedenti punti a), b) e c), il termine richiesto dall'imprenditore per il deposito del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 deve essere concesso dal Tribunale (eccettuata la sola ipotesi di un palese abuso dello strumento processuale, che qui non si ravvisa), essendo rimesso al giudizio del Tribunale l'esame in ordine alla sussistenza di "giustificati motivi" solo in caso di richiesta di proroga del termine concesso;

preso atto che la parte richiede il termine di 60 giorni – in pendenza di istanza di fallimento presentata da un creditore davanti al Tribunale di Milano (ove la società ha trasferito la propria sede, ma da meno di un anno: v. art. 161, comma 1°, legge fall.) – ma formula sin d'ora richiesta di proroga del termine "per complessivi 120 giorni";

ritenuto che la sussistenza di giustificati motivi per la proroga del termine (a prescindere da qualsiasi considerazione sulla possibile durata di tale proroga) potrà e dovrà essere valutata solo al momento opportuno (ovverosia in prossimità della scadenza del primo termine);

rilevato, peraltro, che, contrariamente a quanto ritenuto per implicito nel ricorso, la pendenza dell'istanza di fallimento non impone di limitare a 60 giorni il primo termine, posto che l'art. 161, comma 10°, legge fall. non si applica "ai ricorsi ... depositati entro il 31.12.2020" (art. 9, comma 5-ter, decreto legge n° 23 del 2020, convertito, con modificazioni, in legge n° 40 del 2020);

ritenuto di potere interpretare l'istanza di proroga (allo stato inammissibile) quale richiesta di fissazione di un termine anche più lungo di quello di 60 giorni indicato nel ricorso e ritenuta congrua la concessione di un termine di 90 giorni (tenuto conto che la



società è in liquidazione, il che dovrebbe comportare una minor complessità nella preparazione della proposta e del piano);

ritenuta l'opportunità di provvedere sin d'ora alla nomina del commissario del giudiziale;

visto l'art. 161, commi 6° e 10°, legge fall.;

P.Q.M.

fissa il termine del 2/12/2020 per la presentazione della proposta, del piano, della restante documentazione di cui ai commi 2° e 3° dell'art 161 legge fall. e comunque della documentazione resa necessaria dalla proposta che in concreto verrà presentata;

nomina commissario giudiziale, il dott. Pietro Del Fabbro (C.F. DLFPTR57R17L483C), con studio in Udine, via Poscolle n° 11/A;

dispone, ai sensi dell'art. 161, comma 8°, legge fall., che il legale rappresentante della ricorrente informi il Tribunale con periodicità mensile (e, quindi, la prima volta entro il 5/10/2020) in ordine alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, avvisando che in caso di violazione di tali obblighi, si applica l'art. 162, commi 2° e 3°, legge fall.;

delega sin d'ora il dott. Andrea Zuliani per la vigilanza sul rispetto degli obblighi informativi periodici, per eventuali audizioni della ricorrente e per riferire in camera di consiglio.

Così deciso in Udine nella camera di consiglio del 17/9/2020.

Il Presidente.

(dott. Francesco Venier)

